

CLXIV.

TORNATA DEL 19 GENNAIO 1863

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MANNO.

Sommario — *Sunto di petizione — Congedi — Annunzio d'un'interpellanza del Senatore Siotto-Pintor al Guardasigilli — Parole del Guardasigilli — Mozione d'ordine del Senatore Lauzi — Osservazioni del Senatore Sclopis — Avvertenze e schiarimenti del Senatore Alfieri — Obbiezioni del Senatore Sclopis — Aggiornamento dell'interpellanza — Seguito della discussione sul progetto d'unificazione dell'imposta sui fabbricati — Approvazione degli articoli dall' 1 al 25 — Comunicazioni dello stato dei lavori del Senato — Votazione a squittinio segreto della legge dianzi discussa.*

La seduta è aperta alle ore 2 3/4.

Sono presenti i Ministri di Grazia e di Giustizia, e quello dell'Istruzione Pubblica.

Il Senatore, *Segretario*, Arnulfo dà lettura del processo verbale della precedente tornata il quale è approvato.

Legge quindi il seguente

SUNTO DI PETIZIONE.

« N. 3630. I municipi di Barbarino, di Mugello e di Fiesole (Toscana), di Ruoti (Basilicata), di Valle Lomellina, di Ascoli Piceno, di Liciano (Carrara) e Capannori (Lucca), fanno adesione alla lettera del notaio Luigi Torrigiani intorno al sistema di riscossione delle imposte dirette. »

Legge quindi le domande dei Senatori Ridolfi e Belgioioso per un congedo che viene loro dal Senato concesso.

Presidente. S'intende che questi congedi sono conceduti per un mese.

Prima di dar passo all'ordine del giorno, debbo far conoscere al Senato che il Senatore Siotto-Pintor intende muovere una interpellanza al Ministro di Grazia e Giustizia.

L'interpellanza è concepita nei seguenti termini:

« Il sottoscritto Senatore desidera d'interpellare il signor Ministro Guardasigilli intorno alla urgenza di una legge di riordinamento giudiziario, proponendosi di dimostrarla teoreticamente coi principii di libertà consacrati dallo Statuto, e praticamente colla esposizione di una serie di provvedimenti contrari alla giustizia, all'indipendenza della magistratura giudicante, alla coscienza e alla moralità pubblica. »

Ministro di Grazia e Giustizia. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro di Grazia e Giustizia. Ho udito la interpellanza nei termini in cui è formolata dal Senatore Siotto-Pintor.

Per conto mio, non avrei difficoltà ad accettarla, ma faccio osservare al Senato che questa interpellanza mi pare assolutamente inopportuna e prematura; si sa che un progetto di legge portante modificazioni all'attuale ordinamento giudiziario era stato già iniziato dal mio onorevole predecessore Pisanelli presso la Camera eletta; ora questo progetto, il quale era stato anche studiato dalla Commissione della Camera, venne precisamente compreso in quella serie di leggi e di codici che il Ministero ha chiesto di poter pubblicare per via di Decreto Reale.

Quando avverrà la discussione di quei progetti, sarà il caso in cui il Senatore Stotto-Pintor potrà svolgere il suo sistema d'idee, ma in questo momento mi parrebbe poco opportuno e certamente prematuro il farlo.

Senatore Stotto-Pintor. Domando la parola.

Presidente. Io non posso accordarle la parola, gliela accorderò, se il Senato lo vorrà, dopo avere richiamato le disposizioni del Regolamento che governano questa materia.

Quando si trattano interpellanze il Regolamento porta all'art. 76:

« Il Senato, sentiti i Ministri del Re, determina per alzata e seduta, e senza discussione, in quel giorno le interpellanze debbono aver luogo, oppure le rimanda a tempo indeterminato. »

Il Ministero ora risponde che desidera che si rimandi a tempo indeterminato questa interpellanza, in quanto che cade appunto in quella serie di ordinamenti che sono compresi nell'unificazione delle varie parti della nostra legislazione.

Chiedo dunque al Senato se intenda che si accetti la proposta del Ministero di rimandare a tempo indeterminato l'interpellanza del Senatore Stotto-Pintor.

Senatore Lauzi. Domando la parola sulla posizione della quistione.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Lauzi. Mi permetta il signor Presidente; ma mi pare che il proponente debba dichiarare se si accomoda alle dichiarazioni fatte dal Ministro Guardasigilli, giacchè non potrebbe intervenire una deliberazione del Senato se non in caso di persistenza per parte del proponente di voler far più o meno presto la sua interpellanza.

Presidente. Io credo che quando il Senato deliberasse di accettare che sia rimandata l'interpellanza a tempo indeterminato, il proponente non può ragionare sulla convenienza nè sulla anticipazione di essa.

Credo però poter interrogare il Senatore Stotto-Pintor, se aderisce alla proposta del signor Ministro Guardasigilli di rimandare a tempo indeterminato la sua interpellanza.

Senatore Stotto-Pintor. Se mi si permette di spiegare le mie idee, risponderò, altrimenti taccio.

Presidente. A tenore del Regolamento non posso concederle di parlare con tal proposito.

Senatore Sclopis. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Sclopis. Io credo che il Regolamento sennamente interpretato non permetta la discussione ulteriore dopo la proposta e la risposta del Ministro, ma non credo che il Regolamento intenda impedire che quegli che vuol muovere un'interpellanza dopo che il Ministro ha risposto se accetta o se non accetta l'interpellanza, o se desidera che sia rimandata ad altra epoca, non possa dire le ragioni che lo muovono ad interpellare.

Terminata la proposta di quello che vuol muovere l'interpellanza, allora non vi è più a discutere; ma allora soltanto, che altrimenti sarebbe, a quel che mi pare, il tema affatto incompleto.

Abbiamo udita la lettura fatta dall'onorevolissimo signor Presidente del soggetto della quistione; abbiamo udita la risposta del signor Ministro di Grazia e Giustizia, il quale dice essere di parere che si dovrebbe l'interpellanza rimandare all'epoca in cui si presenterà una legge di unificazione legislativa nella quale occasione si potrà trattare tutta la materia dei vantaggi e degli inconvenienti di un nuovo sistema giudiziario.

Ma ora a me pare che almeno si debba lasciare che l'onorevole Senatore dica più ampiamente il soggetto della sua interpellanza; dica se accetta o non accetta, e perchè accetta o non accetta la proposta del signor Ministro; e dopo si passerà al voto tacito sulla quistione. Ma non parmi si possa impedire ad un Senatore che vuol muovere una interpellanza di dire il perchè e come vuol muovere la interpellanza medesima.

Senatore Alfieri. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Alfieri. Siccome quello che ha avuto parecchie volte l'incarico di compilare o di proporre la riforma di vari articoli del nostro regolamento, io debbo attestare che la cosa non ista come pareva credere l'onorevole mio amico Senatore Sclopis. L'articolo proposto ed accettato dal Senato, quando si discusse la proposta del Regolamento, ha questo senso: che l'interpellanza potendo riuscire inopportuna ed anche pericolosa in qualche caso, deve dipendere dal Senato il giudicare se vi si debba dar corso, che se si permette a chi intende interpellare, di esporre le sue idee, si va incontro al pericolo che il Senato ha appunto, coll'articolo del Regolamento cui si allude, veluto evitare.

Io non applico questa interpretazione al caso presente; ignoro quali siano gli intendimenti dell'onorevole nostro collega Senatore Stotto-Pintor; ma credo dover ricordare al Senato che questo è il vero senso che si volle dare all'art. 76 del Regolamento, quando fu approvato e al quale si riferiva or ora l'onorevolissimo signor Presidente.

Presidente. Confortato da quanto vien detto dall'onorevole Senatore Alfieri, io mi confermo nell'opinione testè manifestata, che le parole dell'articolo citato del regolamento senza discussione escludono ogni dibattimento che non tenda a stabilire unicamente la interpellanza a giorno fisso o a giorno indeterminato. Faccio anche notare all'onorevole mio amico e predecessore signor Conte Sclopis ch'egli ha modificato alquanto le parole del signor Ministro rispondente, il quale non disse di non accettare la interpellanza ma solo di crederla ora inopportuna, nè poter indicare il momento in cui risponderà, perchè tra le molte leggi comprese nel progetto che oggi giorno si agita nell'altra Camera, vi è anche quello riguardante l'Ordine giudiziario; di modo che se vi sarà qualche proposizione migliore a

fare, sarà allora più opportuno il momento di discutere....

Senatore Sciopis. Domando la parola.

Presidente. Io le accordo la parola se è sull'ordine della discussione....

Senatore Sciopis. È sull'ordine della discussione.

Presidente. Io accolgo sempre volentieri, i lumi dei signori Senatori, quando si tratta d'interpretare il Regolamento.

Senatore Sciopis. Egli è appunto perchè la risposta del signor Ministro mi pare si riferisca ad un punto in cui si renderà, non dico impossibile ma difficilissima la discussione, che io credevo che si potesse lasciare agio al proponente Senatore Sutto-Pintor di esporre il fondamento della sua interpellanza, perchè non so se quando si verrà a presentare un progetto di legge in Senato per domandare poteri straordinari al Ministero, onde possa unificare le leggi, si potranno in quella circostanza discutere i punti principali delle diverse leggi; credo che allora sarebbe complicare talmente la discussione che forse non si verrebbe a capo di quello cui appunto mira il Ministero.

Egli è perciò che io avrei creduto che se si rimandasse l'interpellanza a quell'epoca sarebbe poi sorto l'impedimento d'andare più oltre, perchè si direbbe: noi domandiamo un potere implicito e non possiamo discutere tutti e singoli i punti principali che possono sorgere nell'esame di questa legge; è per questo, dico, che credevo, che al signor proponente si potesse lasciar libero almeno di significare come e perchè stima di proporre in questo giorno la sua interpellanza.

Mi rimetto del resto al seggio presidenziale per l'ordine della discussione.

Presidente. Chi è d'avviso che debba star ferma la risposta del signor Ministro, di rimandare al tempo della discussione generale della legge d'unificazione anche questo particolare affare, voglia alzarsi.

(Approvato.)

Si passa ora all'ordine del giorno.

Ieri è stata chiusa la discussione generale sul progetto di legge relativo all'unificazione dell'imposta sui fabbricati.

Si procede all'esame dei singoli articoli.

« Art. 1. I fabbricati ed ogni altra stabile costruzione saranno soggetti, in proporzione del loro reddito netto, ad un'imposta, la cui aliquota uniforme sarà determinata con apposita legge.

» Saranno considerati come costruzioni stabili anche i molini, i bagni natanti, i ponti volanti, le chiatte, le scafe ed ogni altra costruzione di simile natura, stabilmente assicurata alle rive. »

(Approvato.)

« Art. 2. Saranno esenti dalla detta imposta:

1. I fabbricati destinati all'esercizio dei culti;

2. I cimiteri con le loro dipendenze;

3. I fabbricati demaniali dello Stato, costituenti le fortificazioni e le loro dipendenze;

4. Le costruzioni rurali destinate esclusivamente all'abitazione dei coltivatori, o al ricovero del bestiame, o alla conservazione e prima manipolazione dei prodotti agrari, purchè tali costruzioni appartengano ai proprietari dei terreni cui servono. »

(Approvato.)

« Art. 3. Il reddito netto dei fabbricati e delle costruzioni indicate all'art. 1. sarà fisso, deducendo dalla rendita lorda dei medesimi, a titolo di riparazioni, di mantenimento e di ogni altra spesa o perdita eventuale, un terzo per gli opifizi ed un quarto per ogni altro fabbricato o costruzione.

» Nessuna detrazione avrà luogo per decime, canoni, livelli, fitti d'acqua, debiti e pesi ipotecari o censuari. »

(Approvato.)

« Art. 4. L'imposta che verrà assegnata ai fabbricati enfiteutici o soggetti ad oneri reali di censi e di altre corrisposizioni annue, dovrà pagarsi dal possessore del fondo, salvo al medesimo il diritto di ritenzione o rivalsa, che gli possa competere per patto o consuetudine.

» Con altra legge sarà statuito intorno alla quota che in mancanza di patto i possessori di detti fabbricati avranno diritto di ritenere rimanendo frattanto in vigore a questo effetto le leggi locali. »

(Approvato.)

« Art. 5. Saranno considerate come opifizi tutte le costruzioni specialmente destinate all'industria, e munite di meccanismi e di apparecchi fissi.

» Sono pure considerati come opifizi i ponti soggetti a pedaggio, ed ogni specie di costruzione galleggiante assicurata a punti fissi del suolo. »

(Approvato.)

« Art. 6. Nel termine di giorni 60 dalla promulgazione del Regolamento di cui all'art. 24, i proprietari, possessori od amministratori di fabbricati o di altre costruzioni dovranno farne esatta denuncia, in carta libera, al Sindaco del Comune in cui sono situati, indicando la situazione, la qualità, l'uso, la destinazione ed il reddito lordo effettivo, ed in mancanza di questo il reddito presunto.

» Saranno eziandio denunciati i fabbricati esenti da imposta.

» Il reddito effettivo da denunciarsi per le costruzioni soggette all'imposta, sarà quello risultante dagli affitti in corso all'atto della denuncia.

» Il reddito presunto, sarà quello che il proprietario potrebbe ricavare in via d'affitto comparativamente ad altri fabbricati, posti in simili condizioni e circostanze. »

(Approvato.)

« Art. 7. Quando gli edifici, dei quali si denuncia la rendita sono affittati, deve essere unita alla denuncia la scrittura di locazione, o una copia di essa in carta libera, firmata dal locatore e dal conduttore; se non vi è scrittura di locazione sarà presentata una dichiarazione in carta libera firmata egualmente dal locatore

e dal conduttore, che descriva l'edificio, o la parte di esso locata, ed indichi il canone della locazione; ove in questo caso il denunziante si trovi nell'impossibilità di ottenere la firma del conduttore, dovrà farne espressa menzione nella denuncia ed indicarne i motivi.

» La denuncia di un edificio affittato, non appoggiata dalla richiesta scrittura d'affitto, o dalla dichiarazione indicata di sopra, si avrà per non eseguita. »

(Approvato.)

» Art. 8. Chi ommetterà di fare la denuncia nei termini e nei modi sovra stabiliti; incorrerà in una multa eguale al triplo dell'imposta che ricade sul reddito non denunziato.

» Se la denuncia del reddito sarà minore del vero il denunziante incorrerà nella stessa multa del triplo dell'imposta, calcolata sulla differenza tra il vero reddito ed il reddito denunziato, e se alla denuncia sarà stata unita la scrittura o la dichiarazione in carta libera firmata dal conduttore, anche questi sarà tenuto solidalmente al pagamento di detta multa del triplo.

» Però, ove si tratti di reddito effettivo, la multa avrà luogo, qualunque sia la differenza in meno; ove invece si tratti di reddito presunto, s'incorrerà nella multa allora solamente che la diminuzione del reddito risulti maggiore del quarto. »

(Approvato.)

» Art. 9. Scaduto il termine di cui all'art. 6, il Sindaco dovrà formare uno stato generale delle denunce eseguite, separando i fabbricati esenti da quelli soggetti all'imposta, e distinguendo fra questi ultimi i fabbricati ordinari degli opifici. »

(Approvato.)

» Art. 10. Una Commissione nominata dal Consiglio Comunale, o dalla rappresentanza consorziale di più comuni, prenderà ad esame lo stato indicato all'articolo precedente, introducendo in esso quelle modificazioni che ravviserà conveniente riguardo alla classificazione dei fabbricati, al loro reddito lordo, e principalmente ai fabbricati non denunziati.

» Il Presidente di detta Commissione sarà nominato dal Prefetto.

» Le operazioni indicate agli articoli 9 e 10 dovranno essere compiute entro giorni 60. »

(Approvato.)

» Art. 11. Terminate le operazioni indicate nell'articolo precedente, il Presidente della Commissione di cui sopra trasmetterà lo stato delle denunce con le rettificazioni sopra stabilite all'agente delle finanze appositamente destinato, il quale proporrà quelle rettificazioni che crederà opportune, e fra giorni 50 rinverrà lo stato anzidetto al Sindaco coi motivi delle proposte correzioni.

» L'agente delle finanze potrà procedere alla visita degli edifici denunciati, ed in caso di opposizione sarà assistito dal Sindaco o da un consigliere comunale. »

(Approvato.)

» Art. 12. Lo stato delle denunce dei fabbricati, colle modificazioni proposte dalla Commissione e le rettificazioni introdotte dall'agente delle finanze, sarà, a cura del Sindaco, notificato al pubblico, mediante deposito degli atti nell'Ufficio comunale, con avviso e diffidamento agli interessati di produrre nella cancelleria, municipale, entro il termine di giorni 30, in carta libera quelle osservazioni od eccezioni che credessero loro competersi. »

(Approvato.)

» Art. 13. Trascorso il termine sovra stabilito, il Sindaco trasmetterà al Prefetto gli atti, unitamente ai reclami prodotti. »

(Approvato.)

» Art. 14. Una Giunta, composta dal Prefetto, da due Consiglieri provinciali, nominati dalla deputazione provinciale da un delegato del Ministero delle Finanze, e da un ingegnere governativo, deciderà in via amministrativa su tali ricorsi ed eccezioni, e fisserà il reddito netto sulla base del quale dovrà essere tassato ciascun edificio. »

(Approvato.)

» Art. 15. Colla scorta degli stati delle denunce e delle decisioni della Giunta provinciale, si procederà, nel modo da stabilirsi per regolamento, alla compilazione delle matrici, le quali vidimate dal Prefetto saranno trasmesse ai Sindaci per essere pubblicate nel modo prescritto dall'articolo 12, e per servire poscia alla compilazione dei ruoli di riscossione.

» I ruoli saranno ruoli esecutorii dai Prefetti e pubblicati per giorni 30 nei rispettivi Comuni. »

(Approvato.)

» Art. 16. Contro il risultato delle matrici sarà ammesso il ricorso in via giudiziaria. Questo ricorso però non sospenderà l'applicazione e la riscossione dell'imposta, salvo il diritto alle rettificazioni e al relativo rimborso.

» Non saranno più ammessi i ricorsi dopo trascorso il termine di sei mesi dal giorno della notificazione e pubblicazione delle matrici nei rispettivi Comuni. »

(Approvato.)

» Art. 17. Coll'applicazione dell'imposta determinata nei modi prescritti dalla presente legge rimarrà soppressa ogni altra imposta fondiaria governativa attualmente vigente sugli edifici stessi, compresa l'area dei medesimi e le loro dipendenze. »

(Approvato.)

» Art. 18. Le nuove costruzioni sono assoggettate all'imposta dopo due anni dacchè saranno ree abitabili o servibili all'uso cui sono destinate. »

(Approvato.)

» Art. 19. Gli edifici che venissero demoliti in tutto od in parte saranno esentati proporzionalmente dalla imposta nell'anno immediatamente successivo alla loro totale o parziale demolizione. »

(Approvato.)

« Art. 20. Trascorsi cinque anni dopo l'attuazione della presente legge, si procederà ad una revisione generale secondo le norme stabilite nella medesima per determinare nuovamente il reddito netto di tutti gli edifici. »
(Approvato.)

« Art. 21. Oltre alle modificazioni per nuove costruzioni e demolizioni, indicate dagli articoli 18 e 19, ed oltre alla revisione generale ordinata coll'articolo 20, si farà luogo eziandio a parziali revisioni, ogni qualvolta venga dimostrato che il reddito lordo di un edificio sia aumentato o diminuito di un terzo. »
(Approvato.)

« Art. 22. Alle spese necessarie per l'esecuzione delle operazioni prescritte da questa legge si provvederà dallo Stato, dalle Provincie e dai Comuni, secondo che esse saranno state ordinate dagli agenti finanziari, dalle Giunte provinciali, o dalle Commissioni comunali o consorziali. »
(Approvato.)

« Art. 23. Per i tre primi anni, nei quali andrà in vigore la presente legge, si farà eziandio luogo a parziali revisioni ogni qualvolta per cause straordinarie il reddito lordo di un edificio sia aumentato o diminuito di un quarto. »
(Approvato.)

« Art. 24. Il Governo del Re ha facoltà di costituire i Consorzi dei comuni, di provvedere alla costituzione delle Commissioni comunali o consorziali colle norme stabilite nella legge 14 luglio 1864, N. 1839, e di regolare quanto occorre per l'esecuzione della presente legge. »
(Approvato.)

« Art. 25. Sono abrogate tutte le leggi anteriori, contrarie alla presente, salvo il disposto dell'ultimo paragrafo dell'art. 11 della legge del 14 luglio 1864. »
(Approvato.)

Prima di procedere all'appello nominale per l'approvazione del progetto di legge per l'unificazione dell'imposta sui fabbricati, io credo opportuno far conoscere al Senato lo stato dei lavori pendenti.

I lavori maturi a discussione sarebbero i seguenti:

1° Proprietà letteraria.

Non so se il Senato potrà occuparsi di questa materia così grave ed importante in questo scorcio di sessione; in ogni caso il Relatore Senatore Scialoja è assente.

2 Estensione agli ufficiali del disciolto esercito borbonico di alcuni benefici per la giubilazione.

3. Convalidazione del Regio Decreto di unificazione di alcuni dazi di esportazione.

Senatore **Regis**. La relazione dell'Ufficio Centrale concernente il progetto di legge accennato dall'onorevole signor Presidente è in corso di stampa.

Presidente. Stava appunto per leggere l'annotazione che indica tale circostanza.

Queste saranno le prime leggi che potranno venire in discussione.

Intanto pregherò il Senato nel giorno in cui si avrà la nuova convoca, di anticipare di un'ora la sua venuta onde potere esaminare negli uffici le leggi presentate, fra le quali vi è quella del Tavoliere di Puglia.

Le altre leggi che trovansi tuttora in corso di studio sono le seguenti:

1. Sila delle Calabrie (Relatore Senatore Scialoja).

2. Abolizione degli ademprivi (Relatore Senatore Capriolo).

3. Spese straordinarie per acquisto di paranzelle e piroscafi ad uso doganale (Relatore Senatore Quarelli).
Senatore **Quarelli**. La relazione sarà presentata fra qualche giorno.

Presidente. 4. Spesa straordinaria per acquisto di macchine nelle manifatture di tabacchi (Relatore, Senatore Quarelli).

5. Maggiori spese, e spese nuove sui bilanci 1860, 62, 63 del Ministero dell'Interno (Relatore, Senatore Di San Martino).

Senatore **Di San Martino**. La relazione sarebbe già pronta, ma il Ministro si è riservato di dare spiegazioni, e finora non ha potuto intervenire nel seno dell'Ufficio Centrale. Appena le darà, l'Ufficio terminerà il suo lavoro.

Presidente. 6. Spesa straordinaria per l'acquisto di mobili ad uso degli uffici delle Dogane (Relatore, Senatore Di Revel).

7. Disposizioni relative ai Commissariati di Leva.

8. Acquisto della Stazione delle Ferrovie in Firenze.

9. Modificazioni alla legge sulle pensioni militari (Relatore, Senatore Menabrea).

Senatore **Menabrea**. Essendo io stesso il Relatore dell'Ufficio Centrale, spero fra pochi giorni di avere preparato la relazione, che mi recherò a debito di subito presentare al Senato.

Presidente. Non essendovi altra materia all'ordine del giorno, si procederà all'appello nominale per l'approvazione della legge per l'unificazione dell'imposta sui fabbricati.

(Il Senatore, Segretario, Arnolfo fa l'appello nominale.)

Risultato della votazione.

Votanti	N. 79
Voti favorevoli	74
Voti contrari	5

(Il Senato approva.)

L'adunanza è sciolta con riserva di convocazione a tempo opportuno (ore 4 1/2).